





Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.152

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Compagnino xxxxx c/ Teletu xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 03/09/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro Presidente
Prof. Carmelo Carabetta Componente
Dott. Gregorio Corigliano Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.re.com;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 2 aprile 2012, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 16235, con cui il Sig. Compagnino xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con le Società Teletu xxx e Telecom Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

la nota del 11 aprile 2012 (prot. n. 18028), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia:

Preso atto dell'accordo transattivo raggiunto, innanzi a questo Co.Re.Com, tra il ricorrente e Telecom Italia, giusto verbale del 21 giugno 2012, e rilevato che il provvedimento odierno verterà, per gli aspetti ancora da definire, sulla controversia pendente tra l'odierno istante e Teletu;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto seque:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Compagnino xxxxx, titolare di utenza di rete fissa con numero xxxxx, si rivolgeva a questo Co.Re.Com. per ottenere un provvedimento di definizione della controversia nei confronti di Telecom Italia e di Teletu xxx, riferendo:

- che da maggio 2011 a marzo 2012 venivano disattese le sue numerose richieste di migrazione del servizio ADSL da operatore Teletu verso Telecom Italia, mentre andava a buon fine la richiesta di migrazione del servizio voce;
- che, in merito a tale controversia, veniva esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione con Telecom, in data 28 marzo 2012, ed uno, altrettanto infruttuoso, con Teletu, in data 29 marzo 2012;
- che l'istante adiva ancora questo Co.Re.Com, richiedendo, all'uopo, un provvedimento d'urgenza;
- che, tuttavia, i convenuti operatori non ottemperavano a quanto disposto dalla determina del Co.Re.Com Calabria del 27 marzo 2012, che obbligava gli stessi a mettere in atto tutte le procedure tecniche-amministrative-gestionali per garantire il rientro in Telecom Italia da Teletu del servizio ADSL relativo all'utenza di che trattasi; il tutto da eseguirsi entro il 28 marzo 2012 (il richiesto servizio ADSL risulta attivato in Telecom in data 12 aprile 2012).

Per quanto sopra esposto, l'istante chiedeva l'immediato rientro in Telecom del servizio ADSL ed il risarcimento dei danni per € 2.000,00.

In data 21 giugno 2012, innanzi a questo Co.Re.Com, veniva raggiunto un accordo transattivo tra il legale del ricorrente e Telecom Italia, come da verbale agli atti. In quella occasione, l'operatore Telecom dava atto di aver corrisposto all'utente un congruo indennizzo per il disagio subito e provvedeva ad un'ulteriore liquidazione indennitaria in favore del medesimo, a saldo di ogni futura pretesa.

Per quanto sopra, viene dichiarata cessata, tra le parti Compagnino/Telecom, la materia del contendere. Resta da definire, con il provvedimento odierno, la posizione Compagnino/Teletu.

Con memoria difensiva, tempestivamente prodotta, la società Teletu ha così argomentato e controdedotto:

- dai propri sistemi risulta una richiesta di migrazione verso Telecom per servizio ADSL, aperta il 29/9/2011 con stato Telecom ADSL WS in ACCETTATO il 4/10/2011 e con DAC (data attesa di consegna) prevista per il 17/10/2011, andata in errore il 19/3/2012;
- in seguito, il *recipient* (nella specie, Telecom Italia) non sembra essersi attivato per risolvere la problematica;
- Teletu ha, comunque, effettuato diverse segnalazioni per ritardi disattivazione ADSL (ad es., i solleciti del 23/12/2011 e del 15/3/2012) ed ha invitato l'utente a contattare Telecom per sollecitare la pratica;

- le connessioni ad internet, su rete Teletu, sono ferme al 6/4/2012 (come in atti), Teletu riferisce che (alla data di stesura della memoria difensiva 14/5/2012), la migrazione ha avuto esito positivo e che, tuttavia, Telecom non ha ancora provveduto all'aggiornamento del sistema "Art", per cui il servizio fornito all'odierno utente risulta attivo con Teletu (Telecom dovrà aggiornare il sistema e notificare l'avvenuta migrazione a Teletu);
- l'utente non ha saldato la fattura n. xxxxx, scaduta il 2/4/2012, di € 40,13;
- alla data del 30/4/2012, risultano presenti costi non ancora fatturati per € 50,07.

In conclusione, l'operatore resistente chiede il rigetto integrale dell'odierno ricorso ed esibisce, a fine probatorio, le schermate di sistema per il periodo di riferimento.

Si rileva che il ricorrente ha fatto pervenire, in data 27 giugno 2012 ed in data 20 luglio 2012, alcune note di replica. Le stesse devono essere dichiarate irricevibili, in quanto tardivamente prodotte.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Si osserva che, all'udienza di conciliazione del 29 marzo 2012 (posizione Compagnino/Teletu), le parti, entrambe presenti, non hanno raggiunto alcun accordo e che, nel corso del presente procedimento di secondo grado, non si è tenuta l'udienza di discussione, peraltro non richiesta, in quanto ritenuta ininfluente ai fini della decisione.

2. Riguardo al merito.

Forma oggetto dell'odierna controversia, per gli aspetti ancora da definire con l'operatore Teletu, il ritardo nella migrazione del servizio ADSL, con rientro in Telecom Italia.

Si è preso atto delle giustificazioni addotte dall'operatore resistente (nel caso di specie, Teletu) in riferimento alla problematica di che trattasi. Stando alla difesa dell'operatore Teletu, alla documentazione dallo stesso prodotta a fini probatori ed all'ulteriore documentazione esibita agli atti dall'operatore Telecom Italia, si rileva che nessuna responsabilità da ritardo nella migrazione del servizio ADSL è ascrivibile all'operatore Teletu, nella fattispecie in esame.

Ciò stante, deve rigettarsi la pretesa odierna indennitaria del sig. Compagnino nei riguardi dell'operatore Teletu.

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto che non ricorrono le condizioni per la liquidazione, in favore dell'odierno istante, delle spese di procedura;

Per tutto quanto sopra esposto

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.re.com, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti; Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di rigettare integralmente le richieste di parte istante, formulate nell'atto introduttivo del presente procedimento, in quanto il gestore Teletu xxx ha fornito adeguate giustificazioni in relazione agli addebiti ad esso contestati;
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;

- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale